

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 21-4738

Aggiornamento allegati B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della medesima l.r. 40/1998, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali in materia di energia, operato dalla legislazione regionale.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", stabilisce che, in relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione, la stessa provveda ad aggiornare gli allegati attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come modificata dalla legge regionale n. 7 del 22 aprile 2016 (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23), ha disposto l'attribuzione alle province delle funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale.

Conseguentemente, la medesima legge regionale ha provveduto a modificare il Capo VIII, inerente l'Energia, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosicché, attualmente, risultano conferite alla Città metropolitana e alle province le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni, relative, quest'ultime, ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, (come da l.r. 44/2000, articolo 53, comma 1, lettera e) e articolo 54, comma 1, lettera b).

Atteso che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un presupposto per le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera, occorre, quindi, procedere all'aggiornamento degli allegati alla legge regionale 40/1998, come previsto dall'articolo 23, comma 6 della l.r. 40/1998, al fine di garantire l'accorpamento in capo ad un solo soggetto delle funzioni di valutazione ed autorizzazione connesse a tali tipologie progettuali.

Considerato il tenore letterale e la ratio sottesa alla norma di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 40/1998 si ritiene che, anche con riferimento alla presente fattispecie, inequivocabilmente riferita al processo di completamento delle deleghe, sussistano gli estremi per ricorrere al provvedimento giuntale anziché alla deliberazione consiliare prevista al successivo comma 7.

La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 infatti, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, si pone logicamente nel solco già tracciato attraverso l'emanazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della discendente legislazione delegata di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, per effetto dei disposti normativi citati, la categoria n. 20 dell'allegato B1 alla legge regionale 40/1998 passa alla competenza provinciale, integrando la corrispondente categoria n. 39 dell'allegato B2 nel modo seguente: B2, n. 39 "installazione di oleodotti e gasdotti,

finalizzati alla distribuzione provinciale, interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B3, n. 8)".

Per coerenza interna del testo degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, viene, quindi, soppresso il riferimento alla citata categoria progettuale n. 20 dell'allegato B1, riportato tra parentesi in coda alla denominazione della categoria progettuale n. 8 dell'allegato B3.

La decorrenza nel trasferimento delle competenze in materia di VIA alla Città metropolitana ed alle Province, per le opere citate, è stabilita alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale.

Rimane, comunque, salvo l'esaurimento dei procedimenti in corso alla data predetta presso l'autorità regionale competente in materia di VIA, individuata sulla base delle previgenti disposizioni. È opportuno, tuttavia, precisare che il completamento dei procedimenti è relativo soltanto all'espletamento delle fasi procedurali singolarmente considerate, che andranno portate a termine presso l'autorità competente regionale prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative in tema di conferimento di competenze, di cui alla presente deliberazione. Per eventuali fasi successive, vale a dire specificazione dei contenuti del SIA o valutazione, conseguenti all'espletamento di fasi precedenti, le istanze dovranno essere presentate alle autorità competenti a seguito dei nuovi conferimenti di competenze, cui dovranno essere trasmessi gli atti conclusivi delle singole fasi ad opera dell'autorità competente regionale che li ha emessi.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo la proposta del relatore, la Giunta regionale;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23;

vista la legge regionale 22 aprile 2016, n. 7;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 17 ottobre 2016, n. 1-4046 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000);

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di aggiornare ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. 40/1998, gli allegati B1 e B2 alla medesima l.r. 40/1998, al fine armonizzarne i contenuti con le modifiche apportate dalla legislazione regionale relativa al conferimento di funzioni agli enti locali, come segue:
 - nell'allegato B1, la categoria progettuale n. 20 è soppressa;
 - nell'allegato B2, nella denominazione della categoria progettuale n. 39, dopo le parole: "distribuzione provinciale," sono aggiunte le parole: "interprovinciale ed al trasporto,"
- di sopprimere, per coerenza interna del testo degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, il riferimento alla categoria progettuale n. 20 dell'allegato B1, riportato tra parentesi in coda alla denominazione della categoria progettuale n. 8 dell'allegato B3;

- di stabilire la decorrenza delle funzioni in capo alle autorità così individuate alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale, salvo l'esaurimento dei procedimenti in corso, nel rispetto di quanto indicato nelle premesse;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio l'adozione di idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)